



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

Cosmo **SCIANCELEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 60087** del Registro

di Segreteria, proposto dal sig.:

-OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),

rappresentato e difeso, nel presente giudizio, giusta procura in calce

all'atto d'appello depositato il 28 giugno 2022, dall'Avv. Paolo Celli

(pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliati presso il di lui studio in Roma, alla Via Luigi Rizzo, n. 72

(appellante);

contro

-INPS (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciriaco il

Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-*

		SENT. 145/2025	
		<i>tempore</i> , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente,	
	dagli	Avv.ti Giuseppina Giannico (pec:	
		avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella	
		Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia	
		Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e	
	Sergio	Preden (pec:	
		avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale	
		in calce alla memoria difensiva pervenuta il 12 maggio 2025 e	
		presso gli stessi domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n.	
		29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto - appellato;	
		per l'annullamento e/o la riforma	
		-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
		Regione Veneto, n. 148/2021, depositata il 22 giugno 2021 e non	
		notificata;	
		Visto l'atto d'appello;	
		Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
		Uditi alla pubblica udienza del 17 giugno 2025 , celebrata con	
		l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci: il	
		Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Paolo Bonaiuti, su	
		delega dell'Avv. Paolo Celli, per la parte appellante e l'Avv.	
		Giuseppina Giannico per l'INPS appellato;	
		Ritenuto in	
		FATTO	
		1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
		Veneto, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso,	
		2	

compensando le spese di lite, proposto dal sig. OMISSIS, ex Primo Maresciallo Luogotenente dell'Esercito Italiano, cessato dal servizio il 28 luglio 2019 con più di 20 anni d'anzianità di servizio (ovvero, anni 41, mesi 10 e giorni 21), titolare di pensione ordinaria diretta d'anzianità liquidata, con il sistema misto, a decorrere dal 29 luglio 2019, nonché vantante, al 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio superiore ad anni 15 (in particolare, anni 15, mesi 7 e giorni 5).

Nello specifico, il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, con arretrati ed accessori di legge (interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo).

Nondimeno, il I giudice ha:

-rigettato la domanda principale di riliquidazione della pensione, con l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/73, rimarcando il possesso, da parte del ricorrente, di più di 20 anni di anzianità alla data della cessazione dal servizio;

-dichiarato l'inammissibilità della domanda, proposta in via subordinata con le note d'udienza depositate il 4 giugno 2021, di applicazione del nuovo coefficiente individuato dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021 (2,44% per ciascun anno di anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995).

Tale ultima domanda risulterebbe, infatti, violativa dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., in quanto volta ad ottenere, secondo la

Sezione territoriale, l'applicazione di una nuova e diversa aliquota, in assenza di previa istanza amministrativa.

2. Avverso la predetta sentenza n. 148/2021, il sig. OMISSIS ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Celli, con atto notificato ritualmente notificato e depositato, formulando il seguente motivo di doglianza:

"Error iudicando – Erronea interpretazione del tenore letterale dell'art. 54 del T.U. 1092/73 - Violazione di legge – Violazione della circolare n. 22 del 18.9.2009 dell'INPDAP".

Nello specifico, l'appellante ha richiamato il principio di diritto sancito dalla sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte, alla cui stregua la quota retributiva della pensione "mista" in godimento dei militari (come l'appellante) cessati dal servizio con un'anzianità superiore ai 20 anni e vantanti, al 31.12.1995, un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Ha aggiunto che la domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44% non costituirebbe domanda nuova, in quanto già ricompresa in quella più ampia formulata in sede di gravame.

In conclusione, il sig. OMISSIS ha chiesto:

-in via principale, la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'applicazione, in suo favore, dell'aliquota di cui all'art.54 D.P.R. n. 1092/73, con il

riconoscimento dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile e condanna dell'INPS al pagamento delle conseguenti somme, ivi compresi tutti gli arretrati, maggiorati d'interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

3. Con memoria pervenuta il 12 maggio 2025, l'**INPS** si è costituito in giudizio, rimettendosi, alla luce della più recente giurisprudenza contabile, alle determinazioni di codesta Corte.

Ha, dunque, chiesto, per l'ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, l'applicazione del coefficiente per ogni anno utile, da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo.

4. Con memoria pervenuta il 4 giugno 2025, la difesa del sig. **OMISSIS** ha insistito per il riconoscimento dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%, come statuito dalla sentenza n. 1/QM/2021 di questa Corte.

A tal riguardo, ha evidenziato che tale ultima richiesta costituirebbe solo una diversa articolazione della domanda iniziale di applicazione dell'art. 54 e non già una domanda nuova ovvero una modificazione della domanda originaria. Ha aggiunto che alcun vizio di ultrapetizione sarebbe sollevabile nel caso di specie in quanto la pronuncia di accertamento dell'aliquota, corretta da applicarsi per il calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico dell'appellante, rientrerebbe nell'accertamento richiesto nel *petitum* originale, essendo la domanda minore ricompresa in quella più

ampia.

5. Alla pubblica udienza del 17 giugno 2025, l'Avv. Paolo Bonaiuti, su delega dell'Avv. Paolo Celli, per la parte appellante, e l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS appellato, si sono riportati agli atti scritti ed hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va parzialmente accolto, nei termini sottoindicati.

Sul punto, giova osservare che in passato la prevalente giurisprudenza di questa Corte, anche d'appello, si era pronunciata in senso favorevole al riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/73, in fattispecie come quella all'esame (così, *ex multis*, Corte conti, Sez. II, 7 ottobre 2020, n.228; id., Sez. II, 5 marzo 2020, n. 57; id., Sez. II, 18 ottobre 2019, n. 370 e n. 369; id., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 310; id., Sez. II, 14 giugno 2019, n. 208; id., Sez. I, 8 novembre 2018, n. 422; id., Sez. I n. 73/2020; id., Sez. III, 19 dicembre 2019, n. 266 e 267; contra, tra le altre, Sezione d'appello per la Regione Siciliana, sentenze n. 40 del 3 agosto e n. 43 del 17 settembre 2020).

Nella materia è successivamente intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, depositata in data 4

gennaio 2021.

Con la predetta sentenza le Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

<<se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- "se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile>>.

La medesima sentenza, all'esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995

vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%>>.

Trattasi di una soluzione finalizzata a contemperare la normativa di favore posta dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con le regole poste dalla legge n. 335/1995, sicché la quota retributiva di coloro che all'1.1.1996 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo viene determinata in misura proporzionale all'anzianità posseduta al 31.12.1995.

La medesima soluzione appare il risultato di un approfondito percorso ermeneutico ragionevolmente volto a determinare la regola di diritto da applicare al caso concreto in un quadro normativo che vede il concorso di contrastanti discipline tutte parimenti vigenti e nondimeno in astratto applicabili.

A tale soluzione (*rectius*, al principio di diritto espresso dalle SS.RR. nella richiamata decisione n. 1/2021/QM) si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d'appello di questa Corte (tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 291/2024, con la giurisprudenza, anche delle altre Sezioni d'appello, ivi richiamata; id., Sez. II App. n. 123/2025).

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame (connotata dalla presenza di personale militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un'anzianità utile compresa tra i 15 ed i 18 anni),

l'applicazione del predetto principio di diritto comporta

l'accoglimento parziale dell'appello proposto dal sig. OMISSIS,

dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui

alle statuizioni delle Sezioni riunite.

Va conseguentemente riconosciuto il diritto dell'appellante OMISSIS

alla riliquidazione della "quota retributiva" della

pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'anzianità

di servizio maturata al 31 dicembre 1995, con applicazione del

coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

La correttezza di tale riconoscimento non è inficiata dalle

circostanze, per contro valorizzate dalla sentenza gravata, per cui:

-con il ricorso innanzi al giudice di primo grado, è stata chiesta

l'applicazione dell'aliquota (unitaria e globale) del 44%, ai sensi

dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73;

-non è stata inoltrata la previa istanza amministrativa, con

particolare riferimento al diverso coefficiente del 2,44% annuo.

Ciò in quanto *"in base alla consolidata giurisprudenza, il carattere*

di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei

conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso,

con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della

causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale tale

giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che

comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del

diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra

situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di

quiescenza (ex plurimis Sezione 1^ d'appello, sentenze n. 386/2018 e n. 311/2018; Sezione 3^ d'appello, sentenze n. 530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017).

In secondo luogo, va rilevato che l'originaria domanda - per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, comma 1 - era, però, l'espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione, e non vi è dubbio che attraverso il principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni riunite, dando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte alla determinazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso pretesa" (così, testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 620/2022, n. 182/2023 e n. 218/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 319/2023 e n. 37/2024).

In ogni caso, sui ratei pensionistici arretrati spettano all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all'effettivo soddisfo, nonché, ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici (già richiesti in I grado), dalla data della domanda giudiziale (9 marzo 2020, deposito del ricorso di I grado) al soddisfo (in termini, le già richiamate Corte conti, Sez. II App. n. 291/2024 e n. 123/2025).

Infine, l'accoglimento solo parziale del gravame, nonché la novità

	SENT. 145/2025	
	dettata dall'orientamento nomofilattico dirimente per la definizione	
	del giudizio (intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, ma	
	non recepito dal primo giudice) giustificano l'integrale	
	compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'articolo 31,	
	comma 3, c.g.c., con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della	
	sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla	
	riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla	
	quota calcolata con il sistema retributivo maturata sino al 31	
	dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, oltre	
	gli accessori di legge da calcolare nei termini di cui in parte motiva.	
	Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno	
	2025.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria 20 GIUGNO 2025	

	SENT. 145/2025	
	P. IL Dirigente	
	(dott. Massimo BIAGI)	
	Firmato digitalmente	
	<i>Il Funzionario Preposto</i>	
	<i>Lucia Bianco</i>	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela ACANFORA)	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 20 GIUGNO 2025	
	P. Il Dirigente	
	(dott. Massimo BIAGI)	
	Firmato digitalmente	
	<i>Il Funzionario Preposto</i>	
	<i>Lucia Bianco</i>	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	

